



**FOGLIO INFORMATIVO CESSIONE QUINTO STIPENDIO, PENSIONE e DELEGAZIONE DI PAGAMENTO
FIGENPA N. 1 in vigore dal 01/01/2010 (FGP)**

**Redatto ai sensi della Delibera CICR 4 marzo 2003 e del successivo Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009 sulla
Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari**

<p>INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO FIGENPA S.P.A. Denominazione sociale: FIGENPA S.P.A. Sede Legale: Viale Brigate Partigiane, 6 - 16129 Genova Tel 010 574551 – Fax 010 5745536 www.figenpa.it Codice fiscale, Partita IVA e Registro imprese Genova - 03401350107 Capitale sociale €2.500.000,00 interamente versato REA 341554/GE Iscritta al n. 35838 dell'Elenco Generale degli Intermediari Finanziari ex art. 106 del D.Lgs. 385/93 – Codice ABI 329508</p>	<p>DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO TERZO CHE HA MESSO IL CLIENTE IN RELAZIONE CON L'ISTITUTO</p> <hr/> <p>(Denominazione/nome/sede/AAF.MC - Num. Iscr. BI)</p>
---	--

**PRESTITO rimborsabile mediante CESSIONE del QUINTO di STIPENDIO, SALARIO, COMPENSO
PRESTITO rimborsabile mediante CESSIONE del QUINTO di PENSIONE
PRESTITO rimborsabile mediante DELEGAZIONE di PAGAMENTO di QUOTE di STIPENDIO, SALARIO, COMPENSO**

Premesso che il prestito verrà istruito ed erogato dall'Intermediario (di seguito anche solo "FIGENPA", "Cessionaria", "Delegatario", "Mutuante", "Istituto Finanziatore"), ed acquisito direttamente o per il tramite della propria rete di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi ad essa società collegati da appositi contratti di agenzia e mediazione creditizia,

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

- **agente in attività finanziaria:** soggetto iscritto nell' analogo Elenco professionale tenuto presso Banca d'Italia che propone i prodotti finanziari dell'Intermediario e può, se munito di procura, sottoscrivere i relativi contratti;
- **capitale erogato:** somma che l'Intermediario mette a disposizione del Cliente a titolo di prestito e che comprende quanto effettivamente corrisposto al Cliente medesimo e quanto pagato per suo conto in dipendenza degli oneri di attivazione del prestito stesso. E' al netto degli importi detratti per l'estinzione di eventuali altri prestiti in corso di ammortamento;
- **capitale lordo mutuato (o preso a prestito):** ammontare nominale risultante dall'importo unitario di ciascuna rata mensile moltiplicato per il numero complessivo delle rate costanti previste dal piano di ammortamento;
- **cessione del quinto di pensione:** prestito personale non finalizzato ed a tasso fisso, concesso a pensionati pubblici e privati, estinguibile con cessione di quote della pensione fino ad un quinto della stessa, valutata al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni. Possono essere cedute le pensioni o le indennità che tengano luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro. I prestiti devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del Cliente/Mutuatario. Le condizioni di erogazione sono stabilite dalla specifica normativa e in particolare dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modifiche e integrazioni (tra cui l'art. 13-bis della Legge n. 80 del 14/05/2005, di conversione del D.L. 14/03/2005 n. 35, con cui è stato modificato ed integrato l'art. 1-commi 2-bis e ss. del D.P.R. n. 180/1950), dal relativo Regolamento esecutivo di cui al D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895 e dal D.M. 27/12/2006 n. 313;
- **cessione del quinto di stipendio, salario, compenso:** prestito personale non finalizzato ed a tasso fisso, destinato a lavoratori dipendenti (pubblici e privati, detti anche "Cedenti" o "Mutuatari"), che si attua mediante cessione fino ad un quinto dello stipendio per un periodo massimo di 120 mesi. L'erogazione del prestito avviene in un'unica soluzione iniziale ed il rimborso avviene mediante trattenute mensili di importo costante sulla busta paga da parte del datore di lavoro, che provvede poi a versarle alla società finanziatrice. Il finanziamento deve essere assistito da garanzie;
- **cessione pro solvendo:** negozio giuridico mediante il quale viene ceduto il credito in luogo del pagamento, ma il Cedente non è liberato della sua obbligazione sin quando il debito non sia estinto;
- **commissioni dell'Istituto Finanziatore:** rappresentano la remunerazione per le prestazioni quali l'esame della documentazione, la deliberazione e la successiva amministrazione del mutuo, la elaborazione dei dati in funzione del D.Lgs. 231/2007 e della Legge 108/96, le perdite per la differenza di valuta tra la data di erogazione iniziale e la data di decorrenza dell'ammortamento, per la copertura del rischio di interesse per tutta la durata dell'operazione, gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista, nonché per l'eventuale ritardo nell'adeguamento dei tassi o della commissione nel periodo di preavviso delle mutate condizioni di mercato e per ogni altro adempimento connesso alla esecuzione del contratto;
- **commissioni/provvigioni ad Agenti/Mediatori eventualmente intervenuti:** dovute agli Agenti in attività Finanziaria o al Mediatore Creditizio eventualmente intervenuti, nella misura percentuale del capitale lordo mutuato convenuta e comunque nell'ambito del limite massimo indicato nel documento di sintesi, cui il Cliente/Mutuatario abbia discrezionalmente ritenuto di rivolgersi per il complesso di attività e servizi che questi hanno posto a disposizione per: 1) ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di interesse del Cliente/Mutuatario, definita dal contratto di finanziamento sottoscritto; 2) concorrere all'attività pre-istruttoria del prestito; 3) assisterlo fino all'erogazione del prestito ed alla ricezione dell'assegno corrispondente; 4) ogni altra attività di servizio e di acquisizione documentale prestata;
- **compenso per estinzione anticipata:** compenso aggiuntivo eventualmente chiesto al Debitore per l'estinzione anticipata di un prestito. Nel rispetto della normativa sul credito al consumo non può essere superiore all'1% del capitale residuo;
- **debito residuo:** porzione di un prestito che rappresenta il capitale che il Debitore deve ancora versare al Creditore. Esso non comprende gli interessi;

- **delegazione di pagamento:** prestito personale non finalizzato al consumatore, a tasso fisso, estinguibile mediante trattenuta di una quota della retribuzione e versamento della medesima da parte del datore di lavoro all'Istituto Finanziatore (articoli 1269 e 1723, comma 2, del codice civile), previo conferimento da parte del Cliente/Mutuuario, lavoratore dipendente, al proprio datore di lavoro, del relativo mandato irrevocabile. La delegazione di pagamento, per avere efficacia, deve essere accettata dal datore di lavoro. Per importi di delegazione di pagamento non superiori al quinto dell'emolumento valgono tutte le condizioni espresse per il prestito contro cessione di quote dello stipendio, al quale il prestito rimborsabile mediante delegazione di pagamento è stato assimilato, giusta risoluzione della Banca d'Italia del 31 marzo 2003. Nel caso in cui l'importo della delegazione di pagamento fosse superiore al quinto dell'emolumento percepito dal Richiedente il finanziamento, l'operazione è considerata prestito personale e pertanto non assimilata alla cessione del quinto;
- **durata del finanziamento:** intervallo temporale concordato dal Creditore e dal Debitore entro cui il Debitore dovrà restituire il prestito, unitamente agli interessi maturati;
- **estinzione anticipata:** facoltà di estinguere il prestito anticipatamente rispetto al termine concordato, eventualmente dietro pagamento di un onere aggiuntivo. In caso di estinzione anticipata, al Debitore viene richiesto il versamento del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto nel contratto, di un compenso che non può comunque superare la percentuale prevista per legge (1% del capitale residuo nel caso di operazioni di credito al consumo);
- **garanzia assicurativa/costi assicurativi:** la stipula del contratto di finanziamento è subordinata alla sottoscrizione dei contratti di assicurazione contro il rischio di decesso e della perdita di occupazione del Cliente/Cedente a copertura delle perdite pecuniarie o del credito ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 180/1950. Le polizze contro il rischio decesso e per perdite pecuniarie assicurano il rimborso del capitale mutuato in caso di premorienza del Cliente/Cedente e dell'interruzione definitiva del rapporto di lavoro che interviene prima dell'estinzione del prestito. I costi dell'assicurazione saranno a totale carico del Cliente/Cedente ed i relativi premi verranno trattenuti e versati alla Compagnia di Assicurazione direttamente dalla Cessionaria al momento dell'erogazione del prestito. In entrambi i casi sopra specificati, la Compagnia di Assicurazione rinuncia ad ogni diritto, ragione o azione verso il Cliente/Cedente ed i suoi eredi, nonché a qualsiasi pretesa in relazione alle somme assicurate. La Cessionaria, inoltre, a garanzia del proprio credito, ha facoltà di stipulare, in via alternativa alla polizza perdite pecuniarie, una polizza credito a garanzia del rischio di mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento. In quest'ultimo caso l'Assicuratore, una volta che l'Amministrazione Terza Ceduta o l'eventuale Fondo Pensione Complementare abbiano corrisposto il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti alla Cessionaria, ha diritto di rivalsa sul Cliente/Cedente che non viene liberato dall'obbligo di estinguere il residuo debito del finanziamento. La garanzia assicurativa può essere prestata da Compagnie Assicurative ovvero, nei casi previsti, dal Fondo NPDAP o dal Gruppo Ferrovie dello Stato (per i suoi dipendenti);
- **insolvenza:** mancato o ritardato rimborso all'Ente Finanziatore di una o più rate da parte del Debitore;
- **interessi di mora:** tasso di interesse, a carico del Debitore, applicato nel caso di ritardo nel pagamento delle rate periodiche e per il periodo di ritardo, sugli importi dovuti e non pagati alle scadenze previste, sulla base delle previsioni contrattuali;
- **mediatore creditizio:** soggetto iscritto nell'analogo Albo professionale tenuto presso Banca d'Italia che mette in relazione, anche mediante attività di consulenza, le banche e gli intermediari finanziari con la clientela, senza essere legato ad alcuna delle parti e rimanendo terzo rispetto alle stesse. Non può essere assegnatario di procura e non sottoscrive i contratti in tale veste;
- **netto ricavo del prestito:** somma che effettivamente rimane a disposizione del Cliente/Mutuuario, al netto delle commissioni dell'Istituto Finanziatore, dell'Agente/Mediatore eventualmente intervenuto, dell'imposta di bollo, delle spese di istruttoria (ove applicate), compresi i costi di notifica ed eventuale registrazione, dei costi assicurativi (o di garanzia) e degli oneri relativi al rimborso dei costi sostenuti dal Debitore Ceduto/Delegato qualora previsti. Tale somma potrà essere anche sensibilmente inferiore al capitale lordo preso a prestito;
- **oneri fiscali (imposta di bollo):** in misura fissa, in base alla normativa tempo per tempo vigente;
- **oneri relativi al rimborso dei costi sostenuti dal Debitore Delegato (o Ente Previdenziale/Debitore Ceduto) per l'effettuazione delle trattenute:** oneri annui trattenuti al Cliente/Mutuuario in un'unica soluzione in sede di liquidazione del prestito di Delegazione di Pagamento (o Cessione del Quinto di Pensione), a copertura dei costi per il servizio di versamento delle quote che saranno addebitati all'Istituto Finanziatore dal Debitore Delegato/Ceduto. In caso di estinzione anticipata, trattandosi di un onere connesso al numero di trattenute effettuate, sarà rimborsato al Cliente/Mutuuario per la parte relativa al periodo non maturato;
- **piano di ammortamento:** modello finanziario che riporta, per un'operazione di finanziamento rateale, per ogni periodo di rimborso l'importo della rata dovuta, distinta tra quota capitale e quota interesse, il debito estinto ed il debito residuo;
- **quota capitale:** porzione della rata periodica di rimborso che rappresenta la parte di capitale preso a prestito che viene restituita con il pagamento della rata stessa;
- **quota interessi:** porzione della rata periodica di rimborso che rappresenta la parte degli interessi maturati sul capitale preso a prestito che viene restituita con il pagamento della rata stessa;
- **rata:** versamento periodico da corrispondere all'Istituto Finanziatore come rimborso del finanziamento ricevuto, comprensivo sia della quota capitale, sia della quota di interessi maturata;
- **spese (postali, notifica, registrazione):** spese postali, di notifica e di registrazione (se eventualmente eseguita). Le spese indicate, sostenute o da sostenersi nel corso del contratto, sono comprensive anche dell'invio dei rendiconti periodici;
- **spese di istruttoria pratica:** spese per l'analisi di concedibilità del finanziamento;
- **T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale) / I.S.C. – (Indicatore Sintetico di Costo):** indicatore del costo complessivo del finanziamento, espresso in termini percentuali, con due cifre decimali e su base annua. Comprende tutti gli oneri accessori quali, ad esempio, le spese di istruttoria e le spese di apertura pratica; non comprende invece gli oneri fiscali e l'imposta di bollo. Non vi è sostanziale differenza tra il concetto di TAEG e quello di ISC;
- **T.A.N. (Tasso Annuo Nominale):** tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dagli istituti finanziari all'importo lordo del finanziamento. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall'ammontare finanziato e dalla durata del prestito, la quota interesse che il Debitore dovrà corrispondere all'Istituto Finanziatore e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel computo del TAN non rientrano gli oneri accessori, le spese e le imposte;
- **T.E.G. (Tasso Effettivo Globale dell'operazione di finanziamento):** indicatore, espresso in punti percentuali, utile ai fini della verifica del rispetto della soglia usuraria di cui all'art. 2 della Legge n. 108/1996. Tale soglia si calcola aumentando della metà il Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.) in vigore per la categoria di operazione di finanziamento, così come trimestralmente rilevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Comprende gli interessi, le commissioni, i costi assicurativi e/o di garanzia, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese (escluse quelle per gli oneri fiscali collegate all'erogazione);
- **valore attualizzato del prestito:** importo che rappresenta il valore attuale del prestito concesso, scorporato della quota di interessi ricompresi nelle rate mensili fissate dal piano di ammortamento.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLE OPERAZIONI

Cessione del Quinto di Pensione

Prestito personale non finalizzato ed a tasso fisso, concesso a pensionati pubblici e privati, estinguibile con cessione di quote della pensione fino ad un quinto della stessa, valutata al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni. Possono essere cedute le pensioni o le indennità che tengano luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro. I prestiti devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del Cliente/Mutuuario. Le condizioni di erogazione sono stabilite dalla specifica normativa e in particolare dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modifiche e integrazioni (tra cui l'art. 13-bis della Legge n. 80 del 14/05/2005, di conversione del D.L. 14/03/2005 n. 35, con cui è stato modificato ed integrato l'art. 1-commi 2-bis e ss. del D.P.R. n. 180/1950), dal relativo Regolamento esecutivo di cui al D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895 e dal D.M. 27/12/2006 n. 313.

Cessione del Quinto di Stipendio, Salario, Compenso

Prestito non finalizzato al consumatore, a tasso di interesse fisso, estinguibile mediante cessione pro-solvendo di quota della retribuzione mensile cui il Cliente/Mutuuario abbia diritto in dipendenza della propria prestazione di lavoro subordinato. Il prestito è disciplinato dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e dal relativo Regolamento esecutivo emanato con il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, integrati dalle successive disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché dagli articoli 1198 e seguenti del codice civile. Le rate mensili ad ammortamento del prestito vengono trattenute dalla retribuzione del Cliente/Mutuuario ad opera del proprio datore di lavoro che ne effettua diretta

rimessa all'intermediario cessionario. L'operazione deve essere assistita da garanzia assicurativa contro il rischio morte e di perdita dell'impiego od altre malleverie che ne assicurino il recupero nei casi in cui, per cessazione o riduzione di stipendio o salario, o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente, non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il recupero del residuo credito.

Delegazione di Pagamento

Prestito non finalizzato al consumatore, a tasso di interesse fisso, estinguibile mediante trattenuta di una quota della retribuzione e versamento della medesima da parte del datore di lavoro all'Istituto Finanziatore (articoli 1269 e 1723, comma 2, del codice civile), previo conferimento da parte del Cliente/Mutuuario, lavoratore dipendente, al proprio datore di lavoro, del relativo mandato irrevocabile. La delegazione di pagamento, per avere efficacia, deve essere accettata dal datore di lavoro. Per importi di delegazione di pagamento non superiori al quinto dell'emolumento valgono tutte le condizioni esposte per il prestito contro cessione di quote dello stipendio, al quale il prestito rimborsabile mediante delegazione di pagamento è stato assimilato, giusta risoluzione della Banca d'Italia del 31 marzo 2003. Nel caso in cui l'importo della delegazione di pagamento fosse superiore al quinto dell'emolumento percepito dal Richiedente il finanziamento, l'operazione è considerata prestito personale e pertanto non ricorre la citata condizione di assimilazione alla cessione del quinto.

Informazioni sul soggetto erogante

Le operazioni di finanziamento sono erogate dalla nostra società, fatta salva la possibilità di cedere i contratti ed i crediti da essi rivenienti ad altre Società Finanziarie e Istituti di Credito con noi convenzionati.

Reti Esterne

I contratti possono essere conclusi mediante l'intervento della rete dei nostri Agenti in Attività Finanziaria, ovvero di Mediatori Creditizi con noi convenzionati. Si precisa che questi ultimi non agiscono e tanto meno rappresentano l'Intermediario. Entrambi i soggetti devono compiutamente qualificarsi al Cliente, esibendo la documentazione attestante la loro qualità. Si evidenzia, inoltre, che i Mediatori Creditizi che entrano in contatto con la nostra società Intermediaria, vengono da noi remunerati anche per conto del Cliente all'esito della conclusione del contratto per cui nessun ulteriore corrispettivo deve essere direttamente loro versato in relazione ai contratti con noi stipulati.

Durata

Il prestito è rimborsabile in rate mensili per periodi di ammortamento compresi tra i 24 ed i 120 mesi.

Tempi di erogazione

Fatta salva la necessità di ottenere una specifica autorizzazione assicurativa, tra la presentazione della documentazione e la stipula del contratto può intercorrere un tempo massimo di 5 giorni lavorativi. L'importo costituente il netto ricavo del prestito sarà invece erogato solo dopo che sarà stato ottenuto il benestare o nulla osta da parte del datore di lavoro (o Ente Previdenziale) e dopo che saranno stati trattenuti gli oneri di cui ai capi «a, b, d, e, f, g, h, h1, i» del prospetto Condizioni Economiche e comunque allorché l'Istituto Finanziatore sarà in possesso ed avrà verificato l'idoneità di tutta la documentazione propedeutica al prestito stesso.

Assicurazione e garanzia dell'ammontare del prestito

Premesso che per i finanziamenti rimborsabili con cessione di quote della pensione è prevista la sola assicurazione a copertura del "Caso Morte", a garanzia del mancato adempimento, da parte del Cliente/Mutuuario, dell'obbligazione di rimborso del finanziamento, oltre all'unica garanzia richiesta e costituita dal TFR maturato e maturando e dalle somme che a qualsiasi titolo, anche una tantum, venissero corrisposte in favore del Cliente in ragione della cessazione del rapporto lavorativo, all'atto del perfezionamento del contratto di mutuo contro cessione del quinto vengono stipulate polizze assicurative a copertura del "Caso Morte" (di cui alla successiva lettera a) e del "Rischio di mancato adempimento, da parte del Cliente/Mutuuario, dell'obbligazione di rimborso del finanziamento" (di cui alle successive lettere b) e b1)).

a) Il premio assicurativo "garanzia Caso Morte" è il premio anticipatamente dovuto relativo alla polizza di assicurazione in virtù della quale il Cliente/Mutuuario ha ottenuto, nell'interesse del Mutuante, copertura del rischio di decesso avvenuto prima dell'estinzione del debito, il cui costo sarà scomputato dal netto ricavo. La polizza stipulata a copertura del rischio morte del lavoratore (pensionato) estingue ogni debito del Cliente/Mutuuario, lasciando indenni gli eredi dalla posizione debitoria preesistente. Sono escluse dalla copertura assicurativa eventuali rate insolute (e relativi interessi di mora) scadute prima del decesso del Cliente/Mutuuario.

b) Il premio assicurativo a garanzia delle "Perdite Pecuniarie" è il premio anticipatamente dovuto relativo alla polizza di assicurazione stipulata dal Cliente/Mutuuario/Assicurato con costi a proprio carico, nell'interesse del Mutuante ed a garanzia del rischio di mancato adempimento, da parte del Cliente/Mutuuario, dell'obbligazione di rimborso del finanziamento avvenuto prima dell'estinzione del debito. Il costo del premio sopra menzionato sarà scomputato dal netto ricavo.

b1) Il premio assicurativo a garanzia del "Rischio Credito" costituisce, invece, una garanzia stipulata dal Mutuante con costi a proprio carico contro il mancato adempimento del Cliente/Mutuuario dell'obbligazione di rimborso del finanziamento, non derivante da decesso. Per le somme corrisposte al Mutuante l'Assicuratore resta surrogato in ogni diritto, ragione, privilegio ed azione del Mutuante verso il Cliente/Mutuuario ed il relativo datore di lavoro o altro ente, quali depositari del Trattamento di fine rapporto o indennità equipollente, Fondo Pensione, Istituto di Previdenza obbligatoria. Tale polizza è sottoscritta dal Mutuante se il Cliente/Mutuuario non si attiva per la sottoscrizione della copertura "Perdite Pecuniarie". Per i lavoratori dipendenti (o ex dipendenti nel caso dei pensionati) dello Stato la copertura assicurativa del prestito potrà essere fornita direttamente dall'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche (I.N.P.D.A.P.) mediante il rilascio della garanzia di cui all'art. 32 del D.P.R. 180/50. Le garanzie rilasciate dall'I.N.P.D.A.P., e dal Gruppo Ferrovie dello Stato per i suoi dipendenti, sono regolate dalla normativa speciale (D.P.R. 5/1/1950 n. 180) e sono accessorie esclusivamente al prestito contro cessione del quinto. Per tutte le condizioni contrattuali di assicurazione, generali e particolari, si rimanda all'estratto della convenzione proposto dalla rispettiva Compagnia di Assicurazione.

Rischio tipico dell'operazione

Essendo finanziamenti a tasso fisso, esiste un generico rischio di interesse derivante dall'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi a ribasso. Si possono, inoltre, manifestare generici rischi legati all'incremento di commissioni e/o delle spese a carico del Cliente non imposte dal Creditore a fronte di variazioni di costi bancari, postali, ecc..

Estinzione anticipata e Rinnovi

Il Cliente ha facoltà di estinguere anticipatamente il prestito, versando l'importo in linea capitale ancora da rimborsare alla data della richiesta, nonché il compenso previsto dalla legge in vigore al momento dell'estinzione nella misura massima consentita, il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza. Qualora il Cliente/Mutuuario non versi in un'unica soluzione entro tale data dette somme, l'estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva rata in scadenza. In caso di anticipata estinzione del prestito, gli importi indicati sotto le lettere «b-d-e-f-g» riportate nel frontespizio non saranno rimborsabili neppure parzialmente. Conseguentemente il Cliente fruirà esclusivamente dell'abbuono, per il periodo di ammortamento non goduto, della quota di interessi e, se già anticipati dal Cliente, degli Oneri imposti relativi al rimborso dei costi sostenuti dal Debitore Delegato (o Ente Previdenziale/Debitore Ceduto) per l'effettuazione delle trattenute.

Relativamente ai "Costi Assicurativi", di cui alle lettere «h - h1» riportate nel frontespizio, la parte di premio pagata e non goduta sarà rimborsata nei tempi e con le modalità disciplinate nella documentazione ricevuta in sede di sottoscrizione della Copertura Assicurativa.

Potrà quindi essere contratto un nuovo prestito purché sia trascorso almeno un anno dalla anticipata estinzione.

Il Cliente che voglia invece estinguere il prestito in corso di ammortamento contraendo un nuovo prestito dovrà attendere che siano trascorsi almeno i 2/5 della durata del precedente piano di ammortamento, fatta salva la possibilità di rinnovare una operazione di durata quinquennale anche prima dell'indicato termine purché con contratto di durata decennale e vincolo di prima sottoscrizione di tale dilazione.

Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto

Oltre alle ipotesi previste dall'art. 1186 codice civile in caso di cessazione del rapporto di lavoro, come di eventuale sospensione o riduzione per qualsiasi causa dello stipendio/salario od assegno mensile, o di ritardato versamento da parte del datore di lavoro e/o delle Amministrazioni Debtrici Cedute/Delegate anche di una sola delle rate pattuite, il Cliente/Cedente/Delegante potrà essere dichiarato decaduto dal beneficio del termine e la Cessionaria/Delegataria potrà dichiarare risolto con effetto immediato il contratto; tutto ciò nonostante la stipulazione delle polizze assicurative. In conseguenza della decadenza dal beneficio del termine o della risoluzione del contratto il Cliente/Cedente/Delegante dovrà rimborsare immediatamente, a semplice richiesta della Cessionaria/Delegataria, tutte le somme dovute per l'estinzione della cessione, ivi compresi gli interessi moratori nonché le eventuali spese stragiudiziali e giudiziali occorse.

Servizi Accessori

Il Cliente/Mutuuario, quale servizio accessorio al finanziamento e salve opportune valutazioni di FIGENPA, può ottenere una liquidazione provvisoria sul finanziamento. La liquidazione provvisoria sarà restituita in un'unica soluzione all'atto dell'erogazione del finanziamento mediante trattenuta delle somme da erogarsi a tale titolo. Qualora per qualsiasi motivo il prestito con cessione del quinto di stipendio, salario, compenso, (di pensione), o rimborsabile mediante delegazione di pagamento, non dovesse essere erogato, il Cliente/Mutuuario sarà tenuto a rimborsare immediatamente le somme ricevute a titolo di liquidazione provvisoria

**CONDIZIONI ECONOMICHE a carico del CLIENTE afferenti le operazioni di prestito rimborsabile mediante
CESSIONE DEL QUINTO e DELEGAZIONE DI PAGAMENTO**

I valori sono indicati nelle loro entità massime e quelli in percentuale sono applicati sul capitale lordo mutuato; con riferimento alla data della proposta contrattuale. Dal calcolo del T.A.E.G. è esclusa, e deve pertanto essere considerata come ulteriore costo, l'imposta di bollo. Ammortamento a scalare con rata costante a periodicità mensile posticipata.

I.	Rata Mensile di rimborso	in funzione dello stipendio (o pensione) netto del Cliente
II.	Numero Rate / Durata	120 / 120 mesi
III.	Capitale Lordo da Rimborsare	in funzione dello stipendio (o pensione) netto del Cliente
IV.	TAN (Tasso nominale annuo)	8,00%
V.	TAEG/ISC	cessione del quinto 23,145% per importi finanziati fino a €5.000,00 cessione del quinto 18,69% per importi finanziati oltre €5.000,00 delegazione di pagamento 21,615%
VI.	TEG	come da rilevazione trimestrale ai sensi della Legge 108/1996
a.	Interessi (al TAN)	in funzione dello stipendio (o pensione) ceduto/delegato
b.	Commissioni dell'Istituto Finanziatore	11,90%
d.	Commissioni/Provvigioni ad Agenti/Mediatori eventualmente intervenuti	18,00%
e.	Imposta di bollo in misura fissa	Euro 14,62
f.	Spese (postali, notifica, registrazione)	Euro 100,00
g.	Spese Istruttoria	Euro 400,00
h.	Costi assicurativi o di garanzia "Caso Morte"	28,00%
hl.	Costi assicurativi o di garanzia "Rischi relativi all'Occupazione"	15,00% (qualora previsti, esclusi per la categoria "pensionati")
i.	Onere relativo al rimborso dei costi sostenuti dal Debitore Delegato (o Ente Previdenziale/Debitore Ceduto) per l'effettuazione delle trattenute	Euro [•] (onere totale in funzione della durata del finanziamento e della richiesta del Debitore Delegato/Ente Previdenziale-Debitore Ceduto)
NETTO RICAVO (III-a-b-d-e-f-g-h-hl-i)		Euro [•]
	Interessi di mora	TAN maggiorato di 0 (zero) punti percentuali
	Oneri fiscali connessi alle comunicazioni alla Clientela (imposta di bollo)	Euro 1,81 (uno/81) nei casi previsti dalla legge
	Recupero spese di comunicazione alla Clientela, per singola comunicazione oltre i bolli	Euro 10,00 (dieci/00)
	Estinzione anticipata (compenso massimo)	1,00% (uno/00) del capitale residuo
	Spese emissione duplicati di documento	Euro 10,00 (dieci/00) (in caso di richiesta)
	Recupero per invio duplicato documenti	Euro 5,00 (cinque/00)

TEGM e TASSO SOGLIA: di seguito si riporta la tabella relativa alla rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) ai fini della legge sull'usura in vigore nel trimestre in corso.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO CESSIONE DEL QUINTO DI STIPENDIO, SALARIO, COMPENSO

Art. 1 – Il documento di sintesi costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Validità e conclusione del contratto – Il contratto si intende valido e concluso nel momento in cui il Cliente/Richiedente (Cedente) ha conoscenza della presa d'atto da parte della Cessionaria, mediante sottoscrizione della presente scrittura o altri mezzi equipollenti.

Ai fini dell'applicazione al contratto delle condizioni economiche pro-tempore vigenti, come da foglio informativo allegato e dei tassi debitori di cui alla Legge 108/96, si fa riferimento alla data del contratto. Resta inteso che eventuali modificazioni delle condizioni economiche in senso sfavorevole al Cliente/Mutuatario intervenute in data successiva saranno prive di effetto per quest'ultimo.

Art. 3 - Costituzione del mutuo - Il Cliente/Cedente, valendosi della facoltà di cedere il quinto della sua retribuzione in base alle vigenti disposizioni di legge, con riguardo, per la cessione del quinto dello stipendio, salario o compenso al Testo Unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e successive modifiche e integrazioni (tra cui l'art. 13-bis della Legge n. 80 del 14/05/2005, di conversione del D.L. 14/03/2005 n. 35, con cui è stato modificato ed integrato l'art. 1-commi 2-bis e ss. del D.P.R. n. 180/1950), al relativo Regolamento esecutivo D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895, al D.M. 27/12/2006 n. 313, si dichiara Debitore a titolo di mutuo nei confronti della Cessionaria dell'importo lordo di cui al sub «**III**», che si obbliga con il presente atto a restituire mediante la cessione pro-solvendo di quote del suo stipendio uguali, mensili e consecutive posticipate, comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi di cui in prosieguo, con gli effetti previsti, rispettivamente, dal D.P.R. n. 180/50 e successivo Regolamento e dall'art. 13-bis della Legge n. 80 del 14/05/2005 e dal D.M. 27/12/2006 n. 313, nonché dall'art. 1198 del codice civile. Il prestito si intende concesso al tasso di interesse nominale annuo pari a quanto indicato al sub «**IV**», corrispondente all'importo di cui al sub «**a**», a scalare mensilmente. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG/ISC) relativo al presente prestito, comprensivo di tutti gli oneri indicati dal successivo art. 6 con la sola eccezione dell'imposta di bollo come da comunicazioni di Banca d'Italia, è pari a quanto indicato al sub «**V**» calcolato ipotizzando l'anno composto da 12 mesi uguali ai sensi del Decreto Ministero del Tesoro 6 maggio 2000.

Art. 4 - Notifica all'Amministrazione datrice di lavoro - Il presente contratto sarà notificato all'Amministrazione dalla quale il Cliente/Cedente dipende, che è obbligata, ai sensi delle norme di legge richiamate dall'art. 3 e per quanto possa occorrere anche per volontà del Cliente/Mutuatario medesimo, a prelevare mensilmente dalla retribuzione di quest'ultimo l'importo della quota ceduta, ad iniziare dal mese successivo alla notifica del presente atto e così di seguito, ininterrottamente, fino alla totale estinzione del debito. Il Cliente è reso edotto, ed accetta senza riserva alcuna, che il contratto potrà essere notificato, in originale ovvero in copia autenticata dal Mutuante, con qualunque mezzo atto a garantire data certa. In caso di contratto notificato in copia sarà sempre facoltà del Debitore Ceduto, nonché del Cliente/Mutuatario, richiedere l'esibizione del contratto originale.

L'Amministrazione dalla quale il Cliente/Cedente dipende, entro il 10 di ciascun mese, verserà a favore della Cessionaria gli importi mensili a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000040409523, CIN F, ABI 02008, CAB 01401, CODICE IBAN IT77F0200801401000040409523 intestato a Figenpa S.p.A. presso la Unicredit Banca Spa, o sul c/c postale n. 000059624858, CIN D, ABI 07601, CAB 01400, CODICE IBAN IT27D076010140000059624858, intestato a Figenpa S.p.A.. È facoltà della Cessionaria modificare unilateralmente e discrezionalmente in qualunque momento l'anzidetta modalità di versamento delle quote mensili, indicando altro conto postale o bancario ove dovranno affluire le quote.

Art. 5 - Netto Ricavo - Il Cliente/Cedente prende atto che, per la detrazione delle spese, delle commissioni, dei costi assicurativi e di tutti gli oneri a suo carico, di cui all'art. 6, il Netto Ricavo e quindi l'importo a lui erogato ammonta alla somma indicata alla voce «**NETTO RICAVO**» riportata sul frontespizio, al lordo di eventuali estinzioni di precedenti prestiti in corso di ammortamento.

Art. 6 - Ritenute sulla liquidazione - In sede di liquidazione del prestito il Cliente/Cedente autorizza la Cessionaria a trattenerne, in un'unica soluzione, gli importi relativi alle seguenti spese e commissioni contenute sul frontespizio sotto le lettere «**a-b-d-e-f-g-h-h1**». Tali importi sono relativi alle commissioni dovute alla Cessionaria alla cui organizzazione il Cliente/Mutuatario ha discrezionalmente ritenuto rivolgersi, per le attività conclusive del prestito (es.: la remunerazione per le prestazioni quali l'esame della documentazione, la deliberazione e la successiva amministrazione del mutuo, la elaborazione dei dati in funzione del D.Lgs. 231/2007 e della Legge 108/96, le perdite per la differenza di valuta tra la data di erogazione iniziale e la data di decorrenza dell'ammortamento, per la copertura del rischio di interesse per tutta la durata dell'operazione, gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista nonché per l'eventuale ritardo nell'adeguamento dei tassi o della commissione nel periodo di preavviso delle mutate condizioni di mercato e per ogni altro adempimento connesso all'esecuzione del contratto), alle commissioni per l'attività svolta dall'agente o dal mediatore creditizio eventualmente intervenuto nell'operazione di prestito, all'imposta di bollo, alle spese contrattuali fisse (tra le quali le spese di notifica e di eventuale registrazione), alle spese di istruttoria della pratica per le attività preliminari del prestito, al premio anticipatamente dovuto per il costo assicurativo o di garanzia relativo alle polizze di assicurazione o alla garanzia INPDAP in virtù delle quali il Cliente/Mutuatario ha ottenuto, nell'interesse del Mutuante, la copertura del rischio di decesso (Polizza Vita) e la copertura del rischio dell'impossibilità di adempiere all'obbligazione di pagamento a favore dell'Ente Finanziatore a causa della perdita dell'impiego con conseguente cessazione dell'erogazione dello stipendio (Polizza Perdite Pecuniarie) avvenuto prima dell'estinzione del debito.

Art. 7 - Estinzione anticipata e Rinnovi - Il Cliente ha facoltà di estinguere anticipatamente il prestito, versando l'importo in linea capitale ancora da rimborsare alla data della richiesta, nonché il compenso previsto dalla legge in vigore al momento dell'estinzione nella misura massima consentita, il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza. Qualora il Cliente/Mutuatario non versi in un'unica soluzione entro tale data dette somme, l'estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva rata in scadenza. In caso di anticipata estinzione del prestito, gli importi indicati sotto le lettere «**b-d-e-f-g**» riportate nel frontespizio non saranno rimborsabili neppure parzialmente, come anche non saranno rimborsabili quelli espressi nel successivo art. 18. Conseguentemente il Cliente fruirà esclusivamente dell'abbuono, per il periodo di ammortamento non goduto, della quota di interessi.

Relativamente ai "Costi Assicurativi", di cui alle lettere «**h - h1**» riportate nel frontespizio, la parte di premio pagata e non goduta sarà rimborsata nei tempi e con le modalità disciplinate nella documentazione ricevuta in sede di sottoscrizione della Copertura Assicurativa.

Potrà successivamente essere contratto un nuovo prestito purché sia trascorso almeno un anno dalla anticipata estinzione.

Il Cliente che voglia invece estinguere il prestito in corso di ammortamento contraendo un nuovo prestito dovrà attendere che siano trascorsi almeno i 2/5 della durata del precedente piano di ammortamento, fatta salva la possibilità di rinnovare una operazione di durata quinquennale anche prima dell'indicato termine purché con contratto di durata decennale e vincolo di prima sottoscrizione di tale dilazione.

Art. 8 - Condizioni di efficacia del contratto ed erogazione del prestito – Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 in ordine al momento di perfezionamento del contratto, il Cliente/Cedente non potrà richiedere il versamento del Netto Ricavo della cessione così come definito dal precedente art. 5, se non saranno stati da lui forniti tutti gli atti e documenti richiesti e/o necessari per la validità e la garanzia della cessione stessa e, in specie, se non sarà stato rilasciato il benestare definitivo, o atto ad esso equipollente, da parte dell'Amministrazione dalla quale il Cliente/Cedente dipende e non sarà stato verificato dalla Cessionaria l'avvenuto adempimento delle altre condizioni previste e l'assenza di elementi ostativi o pregiudizievoli a suo carico. Il Cliente/Mutuatario, quale servizio accessorio al finanziamento e salve opportune valutazioni di FIGENPA, può ottenere una liquidazione provvisoria sul finanziamento. La liquidazione provvisoria sarà restituita in un'unica soluzione all'atto dell'erogazione del finanziamento mediante immettuta delle somme da erogarsi a tale titolo. Qualora per qualsiasi motivo il prestito non dovesse essere erogato, il Cliente/Mutuatario sarà tenuto a rimborsare immediatamente le somme ricevute a titolo di liquidazione provvisoria. La Cessionaria è autorizzata a trattenerne e compensare dal Netto Ricavo della cessione, nell'ipotesi di concorrenza con altri prestiti (anche non a fronte di cessione di quote della

retribuzione) e/o pignoramenti sull'emolumento, tutte le somme occorrenti per l'estinzione di tali operazioni (estinzione a cui la Cessionaria provvederà a proprio insindacabile giudizio). Il Cliente/Cedente, ora per allora ed in via preventiva, ratifica ogni estinzione di prestiti e/o vincoli gravanti sulla sua retribuzione compiuta dalla Cessionaria, accettando inoltre che tutte le somme corrisposte a tale titolo siano detratte dal Netto Ricavo.

Art. 9 - Debitore Ceduto - Per "Debitore Ceduto" deve intendersi il datore di lavoro del Cliente/Cedente e qualsiasi altra Amministrazione, Ente, Società o Cassa Pensioni, Fondo od Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato) vincolato, nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, a riconoscere al Cliente/Cedente una retribuzione, una somma una tantum od un assegno continuativo, anche di natura previdenziale o di quiescenza.

Art. 10 - Cambiamento del datore di lavoro - Nel caso in cui venga a trovarsi alle dipendenze di altra Amministrazione statale, parastatale oppure di azienda privata, il Cliente/Cedente dà facoltà ed autorizza sin da ora la Cessionaria a notificare il presente contratto alla stessa perché questa operi sulla retribuzione che a qualsiasi titolo gli corrisponderà la ritenuta della quota mensile suddetta, nonché su quanto indicato dal successivo art. 11 del presente atto. Agli effetti di cui sopra il Cliente/Cedente si obbliga a comunicare alla Cessionaria con la massima tempestività tutte le modifiche del suo rapporto di lavoro nonché il suo trasferimento alla Cessionaria ed all'Amministrazione da cui si allontana, perché questa possa inviare a quella, ove assumerà servizio, anche se non compresa tra quelle indicate all'art. 1 del D.P.R. n. 180/50, il conto della presente cessione assumendo in difetto ogni responsabilità a norma di legge. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui la Cessionaria potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del Cliente/Cedente.

Art. 11 - Cessazione del Rapporto di lavoro, vincolo del TFR - La cessione estenderà i suoi effetti sul trattamento di quiescenza qualora, una volta cessato il servizio, sussista diritto al trattamento pensionistico e l'Ente Previdenziale risulti obbligato per legge ad operare le necessarie trattenute. Nel caso in cui tale obbligo non sussista, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro la cessione si estenderà sul trattamento di fine rapporto, sull'eventuale liquidazione della prestazione di cui agli articoli 11 e 14 del D.Lgs. n. 252 del 05/12/2005 e sulle somme dovute al Cliente/Cedente a qualunque titolo e sotto qualsiasi denominazione. A tal fine il Cliente/Cedente consente che il Debitore Ceduto trattenga da tali somme l'importo necessario per l'estinzione della cessione e che parimenti la trattenuta venga effettuata da qualsiasi Ente di Previdenza o di Assicurazione ai quali il Cliente/Cedente medesimo sia iscritto per legge, per regolamento o per contratto di lavoro. Il Cliente/Cedente si impegna a non richiedere anticipazioni sul trattamento di fine rapporto durante l'ammortamento del prestito riconoscendo che tali somme (comprese quelle di futura maturazione) costituiscono oggetto di cessione in garanzia in favore della Cessionaria per l'integrale rimborso dell'operazione. Gli eventuali oneri imposti dall'Amministrazione o dagli Enti di Previdenza per l'effettuazione delle trattenute saranno a carico del Cliente/Cedente. Qualora la cessazione del rapporto di lavoro, anziché ad una pensione o ad altro assegno continuativo equivalente, dia diritto ad una somma una tantum a titolo di indennità di fine rapporto o di capitale assicurato od altro, a carico tanto del datore di lavoro, quanto di qualsiasi altro Ente o Cassa Pensioni, Fondo od Istituto di Previdenza o di Assicurazione anche privato, tale somma dovrà essere corrisposta come credito ceduto (pro-solvendo) in un'unica soluzione alla Cessionaria fino alla concorrenza dell'intero residuo debito, scontati, nell'ipotesi di estinzione anticipata, i soli interessi contrattuali non ancora maturati. Nel caso del diritto del Cliente/Cedente a ricevere congiuntamente sia una somma una tantum, sia un trattamento pensionistico od altro assegno continuativo o di previdenza anche privata, la cessione dovrà essere estinta prima con trattenuta della somma corrisposta una tantum e, ove questa somma non fosse sufficiente ad estinguerla, con trattenuta per il residuo eventuale sulla pensione od assegno vitalizio. Il Cliente/Cedente riconosce e consente, quindi, a che la cessione estenda i suoi effetti ad ogni indennità comunque dovuta in conseguenza della fine del rapporto di lavoro, con efficacia a far tempo dalla sottoscrizione del presente contratto. Se tuttavia, dette somme non fossero sufficienti ad estinguere il debito residuo, ovvero il datore di lavoro e/o le Amministrazioni interessate non dovessero provvedervi, il Cliente/Cedente fin d'ora si riconosce obbligato all'immediato pagamento in un'unica soluzione di quanto dovuto per l'estinzione della cessione, con conseguente immediata decorrenza degli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 16.

Art. 12 - Riduzione della retribuzione - Nei casi di eventuale riduzione per qualsiasi causa della retribuzione mensile del Cliente/Cedente - ferme restando le pattuizioni afferenti la copertura assicurativa - qualora la retribuzione stessa subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continuerà ad essere effettuata nella misura stabilita dal presente contratto; ove la riduzione sia superiore al terzo la trattenuta non potrà eccedere il quinto dello stipendio ridotto, così come previsto dagli articoli 35 e 55 del D.P.R. n. 180/50.

Art. 13 - Copertura Assicurativa del rischio di decesso del Cliente/Mutuuario - A maggior garanzia della Cessionaria e per qualunque eventualità cessasse, in tutto od in parte, il pagamento delle quote cedute per premorienza del Cliente/Cedente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1891 del codice civile e dell'art. 54 del D.P.R. n. 180/50 viene contratta, ad esclusivo beneficio della Cessionaria, una polizza di assicurazione vita con Compagnie di Assicurazione riconosciute dalla Cessionaria con cui questa ha sottoscritto specifici accordi, per l'ammontare complessivo delle quote cedute per l'intera durata dell'operazione. Per effetto di tale polizza, del costo pari a quanto indicato al sub «h», la premorienza del Cliente/Mutuuario determina a favore del Mutuante la corresponsione da parte dell'Assicuratore di un importo pari al debito residuo, in linea capitale, computato alla data del decesso, con esclusione di eventuali rate insolte del finanziamento scadute prima del decesso del Cliente/Mutuuario. A ricezione del residuo importo da parte del Mutuante il debito si considera estinto. L'Assicuratore rinuncia ad ogni diritto, ragione o azione verso gli eredi del Cliente/Mutuuario e rinuncia altresì a qualsiasi pretesa in relazione alle somme poste dal Cliente/Mutuuario a garanzia del finanziamento quali: trattamento di fine rapporto (art. 2120 del codice civile) o indennità equipollente, ovvero somme maturate presso "Fondo Pensione".

Art. 14 - Copertura Assicurativa del rischio di mancato adempimento, da parte del Cliente/Mutuuario, dell'obbligazione di rimborso del finanziamento - A maggior garanzia del Mutuante e per qualunque eventualità cessasse, in tutto od in parte, il pagamento delle quote cedute a causa della perdita dell'impiego del Cliente/Mutuuario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1891 del codice civile e dell'art. 54 del D.P.R. n. 180/50 il Cliente/Mutuuario stesso deve contrarre, ad esclusivo beneficio del Mutuante, una polizza di assicurazione "Perdite Pecuniarie" con Compagnie di Assicurazione riconosciute dal Mutuante con cui questo ha sottoscritto specifici accordi, per l'ammontare complessivo delle quote cedute per l'intera durata dell'operazione. Per effetto di tale polizza, del costo pari a quanto indicato al sub «h1», la perdita dell'impiego del Cliente/Mutuuario determina a favore del Mutuante la corresponsione da parte dell'Assicuratore di un importo pari al debito residuo, in linea capitale, computato alla data del verificarsi dell'evento, con esclusione di eventuali rate insolte del finanziamento scadute prima della perdita dell'impiego. Il premio è pagato dal Cliente/Mutuuario e la surrogazione dell'Assicuratore verso il Cliente/Mutuuario stesso non è consentita.

Il Cliente/Mutuuario prende atto che nel caso in cui non abbia sottoscritto una "Polizza Perdite Pecuniarie" il Mutuante, con costi a proprio carico, stipula una Polizza Credito a garanzia del mancato adempimento, non derivante da decesso, dell'obbligazione di rimborso del finanziamento del Cliente/Mutuuario. Per le somme corrisposte al Mutuante dall'Assicuratore, questo resta surrogato in ogni diritto, ragione, privilegio ed azione del Mutuante verso il Cliente/Mutuuario ed il relativo datore di lavoro o altro ente, quali depositari del Trattamento di Fine Rapporto o indennità equipollente, Fondo Pensione, Istituto di Previdenza Obbligatoria.

Art. 15 - Elezione di domicilio - Il Cliente/Cedente, anche ai fini della notifica degli atti giudiziari e per la ricezione delle comunicazioni inerenti il presente rapporto contrattuale, elegge come domicilio la residenza indicata sul frontespizio del presente contratto, od alternativamente altro indirizzo come indicato sul frontespizio del presente contratto, od alternativamente la sede dell'Amministrazione dalla quale dipende indicata sul frontespizio del presente contratto e s'impegna contestualmente a comunicare con tempestività ogni eventuale e successiva variazione. La Cessionaria si impegna a recepire la variazione entro quindici giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione.

Art. 16 - Interessi di mora - Nel caso di ritardo nel pagamento o mancato pagamento anche di una sola delle rate del prestito, a qualsiasi causa esso sia attribuibile, saranno dovuti su ciascuna rata scaduta e non pagata gli interessi di mora nella misura indicata sul frontespizio. Tali interessi decorreranno di pieno diritto senza

bisogno di alcuna intimazione o messa in mora (dalla scadenza delle singole somme morose o con versamento tardivo sino al giorno del loro effettivo pagamento), ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine previsto, senza peraltro pregiudicare la facoltà della Cessionaria di considerare risolto il contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456, comma 2, del codice civile.

Art. 17 - Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto - Viene espressamente convenuto che, oltre alle ipotesi previste dall'art. 1186 codice civile in caso di cessazione del rapporto di lavoro, come di eventuale sospensione o riduzione per qualsiasi causa dello stipendio/salario od assegno mensile, o di ritardato versamento da parte del datore di lavoro e/o delle Amministrazioni Debitrici Cedute anche di una sola delle rate pattuite, il Cliente/Cedente potrà essere dichiarato decaduto dal beneficio del termine e la Cessionaria potrà dichiarare risolto con effetto immediato il contratto; tutto ciò nonostante la stipulazione delle polizze assicurative di cui all'art. 14. In conseguenza della decadenza dal beneficio del termine o della risoluzione del contratto il Cliente/Cedente dovrà rimborsare immediatamente, a semplice richiesta della Cessionaria, tutte le somme dovute per l'estinzione della cessione, ivi compresi gli interessi moratori nonché le eventuali spese stragiudiziali e giudiziali occorse.

Art. 18 - Spese ed imposte fiscali - Le spese e le imposte di bollo e di registro, in caso d'uso, del presente atto, richieste dagli Uffici Fiscali, sia all'atto dell'eventuale registrazione sia successivamente anche in via supplementare, nonché la rivalsa per gli oneri erariali e le spese postali e di notifica sono a carico del Cliente/Cedente, il quale autorizza, ora per allora, l'Amministrazione dalla quale dipende a trattenere dagli emolumenti a lui spettanti la somma che a tale titolo gli venisse richiesta dalla Cessionaria o da chi per essa. Tale trattenuta dovrà avvenire in ogni caso anche in eccedenza del quinto della sua retribuzione cedibile come disposto dall'art. 2 del citato Testo Unico. La presente operazione è soggetta ad imposta di bollo, assolta in modo virtuale, in misura fissa nel rispetto della normativa tempo per tempo in vigore.

Art. 19 - Procedure concorsuali a carico del datore di lavoro - Nell'ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa od apertura di altra procedura concorsuale, anche non liquidatoria, a carico del datore di lavoro, la Cessionaria potrà richiedere l'ammissione al passivo dei crediti relativi alle somme cedute in via privilegiata per la stessa qualità spettante al Cliente/Cedente, il quale rinuncia espressamente a favore della Cessionaria e sino a completa estinzione della cessione, alla facoltà di richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia previsto dalla Legge 297/82. Il Cliente/Cedente si impegna fin d'ora a tenere indenne e/o comunque a rimborsare la Cessionaria di tutte le spese legali che dovessero rendersi necessarie per il riconoscimento dei crediti ceduti in sede giudiziaria.

Art. 20 - Comunicazioni periodiche - La Cessionaria fornisce per iscritto al Cliente/Cedente alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta l'anno una comunicazione che dia completa e chiara informazione sullo stato del rapporto ed un aggiornato quadro delle condizioni applicate. Gli elementi contabili informativi e contrattuali risultanti dalle suddette comunicazioni annuali si intendono tacitamente approvati dal Cliente/Cedente in mancanza di opposizione scritta che pervenga alla Cessionaria entro 60 giorni da quello della ricezione delle suddette comunicazioni.

Art. 21 - Reclami - Competente nella definizione di eventuali reclami è l'Ufficio Reclami di **Figenpa S.p.A.**, con sede in **Viale Brigate Partigiane n. 6, cap 16129, Genova (GE)**, reclami@figenpa.it; cui il Cliente/Mutuuario dovrà indirizzare eventuali rimostranze ed al quale sarà fornita risposta scritta nel termine di 30 giorni dal ricevimento.

Qualora il Reclamante non fosse reso soddisfatto della risposta, o non riceva risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al Giudice ha facoltà di presentare ricorso a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per informazioni su come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali di Banca d'Italia, oppure chiedere all'Intermediario;
- *Conciliatore Bancario Finanziario* (Associazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie bancarie, finanziarie e societarie), ove l'Intermediario committente ha aderito per i servizi di "conciliazione" o di "arbitrato". Per informazioni su come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere all'Intermediario.

E' fatto comunque salvo il diritto del Cliente/Mutuuario di adire l'Autorità Giudiziaria.

Art. 22 - Integrazioni e modificazioni - Il Cliente/Cedente si impegna ora per allora a sottoscrivere qualsiasi atto aggiuntivo, modificativo od integrativo o comunque necessario per la corretta esecuzione del presente contratto.

Art. 23 - Cessione del contratto e del credito - Il Cliente/Cedente consente fin d'ora che l'Istituto Finanziario ceda a terzi il presente contratto ovvero i diritti di credito da esso derivanti, nel rispetto della legislazione vigente, con particolare riferimento all'obbligo in capo all'eventuale nuovo Cessionario di non diminuire le tutele a favore del Cliente/Cedente originario.

Art. 24 - Recesso - Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato al di fuori dei locali commerciali, ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 06/09/2005 n. 206 (c.d. "Codice del Consumo") e successive modificazioni ed integrazioni, il Cliente/Cedente ha facoltà di recedere dal presente contratto, entro e non oltre 14 giorni dalla data di sottoscrizione di quest'ultimo, senza penalità, inviando una comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: **FIGENPA S.P.A., Viale Brigate Partigiane, 6 – 16129 Genova**. L'efficacia del recesso resta però condizionata alla restituzione, nello stesso termine, di tutte le somme che il Cliente/Cedente avesse ottenuto a qualsiasi titolo.

Art. 25 - Legge applicabile e Foro competente - Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione od esecuzione del presente contratto si applicano le leggi e la giurisdizione italiana.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO CESSIONE DEL QUINTO DI PENSIONE

Art. 1 - Il documento di sintesi costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Validità e conclusione del contratto - Il contratto si intende valido e concluso nel momento in cui il Cliente/Richiedente (Cedente) ha conoscenza della presa d'atto da parte della Cessionaria, mediante sottoscrizione della presente scrittura o altri mezzi equipollenti.

Ai fini dell'applicazione al contratto delle condizioni economiche pro-tempore vigenti, come da foglio informativo allegato e dei tassi debitori di cui alla Legge 108/96, si fa riferimento alla data del contratto. Resta inteso che eventuali modificazioni delle condizioni economiche in senso sfavorevole al Cliente/Mutuuario intervenute in data successiva saranno prive di effetto per quest'ultimo.

Art. 3 - Costituzione del mutuo - Il Cliente/Cedente, valendosi della facoltà di cedere il quinto della sua pensione in base alle vigenti disposizioni di legge, con riguardo al Testo Unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e successive modifiche ed integrazioni (tra cui l'art. 13-bis della Legge n. 80 del 14/05/2005, di conversione del D.L. 14/03/2005 n. 35, con cui è stato modificato ed integrato l'art. 1 - commi 2-bis e ss. del D.P.R. n. 180/1950), al relativo Regolamento esecutivo D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895, al D.M. 27/12/2006 n. 313, si dichiara Debitore a titolo di mutuo nei confronti della Cessionaria dell'importo lordo di cui al sub «**III**», che si obbliga con il presente atto a restituire mediante la cessione pro-solvendo delle quote della sua pensione uguali, mensili e consecutive posticipate, comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi di cui in prosieguo, con gli effetti previsti, rispettivamente, dal D.P.R. n. 180/50 e successivo Regolamento e dall'art. 13-bis della Legge n. 80 del 14/05/2005 e dal D.M. 27/12/2006 n. 313, nonché dall'art. 1198 del codice civile. Il prestito si intende concesso al tasso di interesse nominale annuo pari a quanto indicato al sub «**IV**», corrispondente all'importo di cui al sub «**a**», a scalare mensilmente. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG/ISC) relativo al presente prestito, comprensivo di tutti gli oneri indicati dal successivo art. 6 con la sola eccezione dell'imposta di bollo come da comunicazioni di Banca d'Italia, è pari a quanto indicato al sub «**V**» calcolato ipotizzando l'anno composto da 12 mesi uguali ai sensi del Decreto

Ministero del Tesoro 6 maggio 2000.

Art. 4 - Notifica all'Ente erogatore del trattamento pensionistico - Il presente contratto sarà notificato all'Ente erogatore del trattamento pensionistico, che è obbligato, ai sensi delle norme di legge richiamate dall'art. 3 e per quanto possa occorrere anche per volontà del Cliente/Mutuuario medesimo, a prelevare mensilmente dalla pensione di quest'ultimo l'importo della quota ceduta, ad iniziare dal mese successivo alla notifica del presente atto e così di seguito, ininterrottamente, fino alla totale estinzione del debito. Il Cliente è reso edotto, ed accetta senza riserva alcuna, che il contratto potrà essere notificato, in originale ovvero in copia autenticata dal Mutuante, con qualunque mezzo atto a garantire data certa. In caso di contratto notificato in copia sarà sempre facoltà del debitore Ceduto, nonché del Cliente/Mutuuario, richiedere l'esibizione del contratto originale.

L'Ente erogatore/Ente pagatore, entro il 10 di ciascun mese, verserà a favore della Cessionaria gli importi mensili a mezzo bonifico bancario sul c/c n. **000040409523, CIN F, ABI 02008, CAB 01401, CODICE IBAN IT77F0200801401000040409523 intestato a Figenpa S.p.A. presso la Unicredit Banca Spa**, o sul c/c postale n. **000059624858, CIN D, ABI 07601, CAB 01400, CODICE IBAN IT27D076010140000059624858, intestato a Figenpa S.p.A.** È facoltà della Cessionaria modificare unilateralmente e discrezionalmente in qualunque momento l'anzidetta modalità di versamento delle quote mensili, indicando altro conto postale o bancario ove dovranno affluire le quote.

Art. 5 - Netto Ricavo - Il Cliente/Cedente prende atto che, per la detrazione delle spese, delle commissioni, dei costi assicurativi e di tutti gli oneri a suo carico, di cui all'art. 6, il Netto Ricavo e quindi l'importo a lui erogato ammonterà alla somma indicata alla voce «**NETTO RICAVO**» riportata sul frontespizio, al lordo di eventuali estinzioni di precedenti prestiti in corso di ammortamento.

Art. 6 - Ritenute sulla liquidazione - In sede di liquidazione del prestito il Cliente/Cedente autorizza la Cessionaria a trattenere, in un'unica soluzione, gli importi relativi alle seguenti spese e commissioni contenute sul frontespizio sotto le lettere «**a-b-d-e-f-g-h-i**». Tali importi sono relativi alle commissioni dovute alla Cessionaria alla cui organizzazione il Cliente/Mutuuario ha discrezionalmente ritenuto rivolgersi, per le attività conclusive del prestito (es.: la remunerazione per le prestazioni quali l'esame della documentazione, la deliberazione e la successiva amministrazione del mutuo, la elaborazione dei dati in funzione del D.Lgs. 231/2007 e della Legge 108/96, le perdite per la differenza di valuta tra la data di erogazione iniziale e la data di decorrenza dell'ammortamento, per la copertura del rischio di interesse per tutta la durata dell'operazione, gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista nonché per l'eventuale ritardo nell'adeguamento dei tassi o della commissione nel periodo di preavviso delle mutate condizioni di mercato e per ogni altro adempimento connesso all'esecuzione del contratto), alle commissioni per l'attività svolta dall'agente o dal mediatore creditizio eventualmente intervenuto nell'operazione di prestito, all'imposta di bollo, agli oneri imposti relativi al rimborso dei costi sostenuti dall'Ente Previdenziale/Debitore Ceduto per l'effettuazione delle trattenute, alle spese contrattuali fisse (tra le quali le spese di notifica e di eventuale registrazione), alle spese di istruttoria della pratica per le attività preliminari del prestito, al premio anticipatamente dovuto per il costo assicurativo o di garanzia relativo alla polizza di assicurazione o alla garanzia INPDAP in virtù della quale il Cliente/Mutuuario ha ottenuto, nell'interesse del Mutuante, la copertura del rischio di decesso avvenuto prima dell'estinzione del debito.

Art. 7 - Estinzione anticipata e Rinnovi - Il Cliente ha facoltà di estinguere anticipatamente il prestito, versando l'importo in linea capitale ancora da rimborsare alla data della richiesta, nonché il compenso previsto dalla legge in vigore al momento dell'estinzione nella misura massima consentita, il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza. Qualora il Cliente/Mutuuario non versi in un'unica soluzione entro tale data dette somme, l'estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva rata in scadenza. In caso di anticipata estinzione del prestito, gli importi indicati sotto le lettere «**d-d-e-f-g**» riportate nel frontespizio non saranno rimborsabili neppure parzialmente, come anche non saranno rimborsabili quelli espressi nel successivo art. 15. Conseguentemente il Cliente fruirà esclusivamente dell'abbuono, per il periodo di ammortamento non goduto, della quota di interessi e degli oneri imposti relativi al rimborso dei costi sostenuti dall'Ente Previdenziale/Debitore Ceduto per l'effettuazione delle trattenute. Relativamente ai "Costi Assicurativi", di cui alla lettera «**h**» riportata nel frontespizio, la parte di premio pagata e non goduta sarà rimborsata nei tempi e con le modalità disciplinate nella documentazione ricevuta in sede di sottoscrizione della Copertura Assicurativa.

Potrà successivamente essere contratto un nuovo prestito purché sia trascorso almeno un anno dalla anticipata estinzione.

Il Cliente che voglia invece estinguere il prestito in corso di ammortamento contraendo un nuovo prestito dovrà attendere che siano trascorsi almeno i 2/5 della durata del precedente piano di ammortamento, fatta salva la possibilità di rinnovare una operazione di durata quinquennale anche prima dell'indicato termine purché con contratto di durata decennale e vincolo di prima sottoscrizione di tale dilazione.

Art. 8 - Condizioni di efficacia del contratto ed erogazione del prestito - Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 in ordine al momento di perfezionamento del contratto, il Cliente/Cedente non potrà richiedere il versamento del Netto Ricavo della cessione così come definito dal precedente art. 5, se non saranno stati da lui forniti tutti gli atti e documenti richiesti e/o necessari per la validità e la garanzia della cessione stessa e, in specie, se non sarà stato rilasciato il benestare definitivo, o atto ad esso equipollente, da parte dell'Ente Previdenziale erogatore della prestazione di quiescenza e non sarà stato verificato dalla Cessionaria l'avvenuto adempimento delle altre condizioni previste e l'assenza di elementi ostativi o pregiudizievoli a suo carico. Il Cliente/Mutuuario, quale servizio accessorio al finanziamento e salve opportune valutazioni di FIGENPA, può ottenere una liquidazione provvisoria sul finanziamento. La liquidazione provvisoria sarà restituita in un'unica soluzione all'atto dell'erogazione del finanziamento mediante trattenuta delle somme da erogarsi a tale titolo. Qualora per qualsiasi motivo il prestito non dovesse essere erogato, il Cliente/Mutuuario sarà tenuto a rimborsare immediatamente le somme ricevute a titolo di liquidazione provvisoria. La Cessionaria è autorizzata a trattenere e compensare dal Netto Ricavo della cessione, nell'ipotesi di concorrenza con altri prestiti (anche non a fronte di cessione di quote della pensione) e/o pignoramenti sull'emolumento, tutte le somme occorrenti per l'estinzione di tali operazioni (estinzione a cui la Cessionaria provvederà a proprio insindacabile giudizio). Il Cliente/Cedente, ora per allora ed in via preventiva, ratifica ogni estinzione di prestiti e/o vincoli gravanti sulla sua pensione compiuta dalla Cessionaria, accettando inoltre che tutte le somme corrisposte a tale titolo siano detratte dal Netto Ricavo.

Art. 9 - Debitore Ceduto - Per "Debitore Ceduto" deve intendersi l'Ente Previdenziale che liquida la pensione del Cliente/Cedente e qualsiasi altra Amministrazione, Ente, Società o Cassa Pensioni, Fondo od Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato) vincolato a riconoscere al Cliente/Cedente una pensione, una somma una tantum od un assegno continuativo di natura previdenziale o di quiescenza.

Art. 10 - Riduzione della pensione - Nei casi di eventuale riduzione per qualsiasi causa della pensione mensile del Cliente/Cedente - ferme restando le pattuizioni afferenti la copertura assicurativa - qualora la pensione stessa subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continuerà ad essere effettuata nella misura stabilita dal presente contratto; ove la riduzione sia superiore al terzo la trattenuta non potrà eccedere il quinto della pensione ridotta, così come previsto dagli articoli 35 e 55 del D.P.R. n. 180/50, oltre al rispetto dell'art. 5 del D.M. del 27/12/2006 in vigore dal 08/02/2007.

Art. 11 - Copertura Assicurativa del rischio di decesso del Cliente/Mutuuario - A maggior garanzia della Cessionaria e per qualunque eventualità cessasse, in tutto od in parte, il pagamento delle quote cedute per premorienza del Cliente/Cedente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1891 del codice civile e dell'art. 54 del D.P.R. n. 180/50 viene contratta, ad esclusivo beneficio della Cessionaria, una polizza di assicurazione vita con Compagnie di Assicurazione riconosciute dalla Cessionaria con cui questa ha sottoscritto specifici accordi, per l'ammontare complessivo delle quote cedute per l'intera durata dell'operazione. Per effetto di tale polizza, del costo pari a quanto indicato al sub «**h**», la premorienza del Cliente/Mutuuario determina a favore del Mutuante la corresponsione da parte dell'Assicuratore di un importo pari al debito residuo, in linea capitale, computato alla data del decesso, con esclusione di eventuali rate insolte del finanziamento scadute prima del decesso del Cliente/Mutuuario. A ricezione del residuo importo da parte del Mutuante il debito si considera estinto. L'Assicuratore rinuncia ad ogni diritto, ragione o azione verso gli eredi del Cliente/Mutuuario e rinuncia altresì a qualsiasi pretesa in relazione alle somme poste dal Cliente/Mutuuario a

garanzia del finanziamento.

Art. 12 - Elezione di domicilio – Il Cliente/Cedente, anche ai fini della notifica degli atti giudiziari e per la ricezione delle comunicazioni inerenti il presente rapporto contrattuale, elegge come domicilio la residenza indicata sul frontespizio del presente contratto, od alternativamente altro indirizzo come indicato sul frontespizio del presente contratto, od alternativamente la sede dell'Ente Previdenziale indicata sul frontespizio del presente contratto e s'impegna contestualmente a comunicare con tempestività ogni eventuale e successiva variazione. La Cessionaria si impegna a recepire la variazione entro quindici giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione.

Art. 13 - Interessi di mora - Nel caso di ritardo nel pagamento o mancato pagamento anche di una sola delle rate del prestito, a qualsiasi causa esso sia attribuibile, saranno dovuti su ciascuna rata scaduta e non pagata gli interessi di mora nella misura indicata sul frontespizio. Tali interessi decorreranno di pieno diritto senza bisogno di alcuna intimazione o messa in mora (dalla scadenza delle singole somme morose o con versamento tardivo sino al giorno del loro effettivo pagamento), ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine previsto, senza peraltro pregiudicare la facoltà della Cessionaria di considerare risolto il contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456, comma 2, del codice civile.

Art. 14 - Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto - Viene espressamente convenuto che, oltre alle ipotesi previste dall'art. 1186 codice civile in caso di eventuale sospensione o riduzione per qualsiasi causa dell'emolumento od assegno, o di ritardato versamento da parte dell'Ente Previdenziale anche di una sola delle rate pattuite, il Cliente/Cedente potrà essere dichiarato decaduto dal beneficio del termine e la Cessionaria potrà dichiarare risolto con effetto immediato il contratto. In conseguenza della decadenza dal beneficio del termine o della risoluzione del contratto il Cliente/Cedente dovrà rimborsare immediatamente, a semplice richiesta della Cessionaria, tutte le somme dovute per l'estinzione della cessione, ivi compresi gli interessi moratori nonché le eventuali spese stragiudiziali e giudiziali occorse.

Art. 15 - Spese ed imposte fiscali - Le spese e le imposte di bollo e di registro, in caso d'uso, del presente atto, richieste dagli Uffici Fiscali, sia all'atto dell'eventuale registrazione sia successivamente anche in via supplementare, nonché la rivalsa per gli oneri erariali e le spese postali e di notifica sono a carico del Cliente/Cedente, il quale autorizza, ora per allora, l'Ente Previdenziale a trattenere dagli emolumenti a lui spettanti la somma che a tale titolo gli venisse richiesta dalla Cessionaria o da chi per essa. Tale trattenuta dovrà avvenire in ogni caso anche in eccedenza del quinto della sua retribuzione cedibile come disposto dall'art. 2 del citato Testo Unico. La presente operazione è soggetta ad imposta di bollo, assolta in modo virtuale, in misura fissa nel rispetto della normativa tempo per tempo in vigore.

Art. 16 - Procedure concorsuali a carico dell'Ente Previdenziale - Nell'ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa od apertura di altra procedura concorsuale, anche non liquidatoria, a carico dell'Ente Previdenziale, la Cessionaria potrà richiedere l'ammissione al passivo dei crediti relativi alle somme cedute in via privilegiata per la stessa qualità spettante al Cliente/Cedente, il quale rinuncia espressamente a favore della Cessionaria e sino a completa estinzione della cessione, alla facoltà di richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia previsto dalla Legge 297/82. Il Cliente/Cedente si impegna fin d'ora a tenere indenne e/o comunque a rimborsare la Cessionaria di tutte le spese legali che dovessero rendersi necessarie per il riconoscimento dei crediti ceduti in sede giudiziaria.

Art. 17 - Comunicazioni periodiche - La Cessionaria fornisce per iscritto al Cliente/Cedente alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta l'anno una comunicazione che dia completa e chiara informazione sullo stato del rapporto ed un aggiornato quadro delle condizioni applicate. Gli elementi contabili informativi e contrattuali risultanti dalle suddette comunicazioni annuali si intendono tacitamente approvati dal Cliente/Cedente in mancanza di opposizione scritta che pervenga alla Cessionaria entro 60 giorni da quello della ricezione delle suddette comunicazioni.

Art. 18 - Reclami - Competente nella definizione di eventuali reclami è l'Ufficio Reclami di **Figenpa S.p.A.**, con sede in **Viale Brigate Partigiane n. 6, cap 16129, Genova (GE)**, reclami@figenpa.it; cui il Cliente/Mutuatario dovrà indirizzare eventuali rimostranze ed al quale sarà fornita risposta scritta nel termine di 30 giorni dal ricevimento.

Qualora il Reclamante non fosse reso soddisfatto della risposta, o non riceva risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al Giudice ha facoltà di presentare ricorso a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per informazioni su come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali di Banca d'Italia, oppure chiedere all'Intermediario;
- *Conciliatore Bancario Finanziario* (Associazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie bancarie, finanziarie e societarie), ove l'Intermediario committente ha aderito per i servizi di "conciliazione" o di "arbitrato". Per informazioni su come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere all'Intermediario.

E' fatto comunque salvo il diritto del Cliente/Mutuatario di adire l'Autorità Giudiziaria.

Art. 19 - Integrazioni e modificazioni - Il Cliente/Cedente si impegna ora per allora a sottoscrivere qualsiasi atto aggiuntivo, modificativo od integrativo o comunque necessario per la corretta esecuzione del presente contratto.

Art. 20 - Cessione del contratto e del credito - Il Cliente/Cedente consente fin d'ora che l'Istituto Finanziatore ceda a terzi il presente contratto ovvero i diritti di credito da esso derivanti, nel rispetto della legislazione vigente, con particolare riferimento all'obbligo in capo all'eventuale nuovo Cessionario di non diminuire le tutele a favore del Cliente/Cedente originario.

Art. 21 - Recesso - Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato al di fuori dei locali commerciali, ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 06/09/2005 n. 206 (c.d."Codice del Consumo") e successive modificazioni ed integrazioni, il Cliente/Cedente ha facoltà di recedere dal presente contratto, entro e non oltre 14 giorni dalla data di sottoscrizione di quest'ultimo, senza penalità, inviando una comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: **FIGENPA S.P.A., Viale Brigate Partigiane, 6 – 16129 Genova**. L'efficacia del recesso resta però condizionata alla restituzione, nello stesso termine, di tutte le somme che il Cliente/Cedente avesse ottenuto a qualsiasi titolo.

Art. 22 - Legge applicabile e Foro competente - Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione od esecuzione del presente contratto si applicano le leggi e la giurisdizione italiana.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DELEGAZIONE DI PAGAMENTO DI QUOTE DI STIPENDIO, SALARIO, COMPENSO

Art. 1 – Il documento di sintesi costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2- Validità e conclusione del contratto – Il contratto si intende valido e concluso nel momento in cui il Cliente/Richiedente (Delegante) ha conoscenza della presa d'atto da parte del Delegatario, mediante sottoscrizione della presente scrittura o altri mezzi equipollenti, e previa accettazione del Debitore Delegato.

Ai fini dell'applicazione al contratto delle condizioni economiche pro-tempore vigenti, come da foglio informativo allegato e dei tassi debitori di cui alla Legge 108/96, si fa riferimento alla data del contratto. Resta inteso che eventuali modificazioni delle condizioni economiche in senso sfavorevole al Cliente/Mutuatario intervenute in data successiva saranno prive di effetto per quest'ultimo.

Art. 3 - Costituzione del mutuo - Il Cliente/Delegante, valendosi della facoltà di rilasciare delegazione irrevocabile di pagamento sulla sua retribuzione in base alle vigenti disposizioni di legge, con riguardo, per la delegazione di pagamento, agli articoli 1269 e 1723, comma 2 codice civile, nonché del D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e successive modifiche e integrazioni (tra cui l'art. 13-bis della Legge n. 80 del 14/05/2005, di conversione del D.L. 14/03/2005 n. 35, con cui è stato

modificato ed integrato l'art. 1-commi 2-bis e ss. del D.P.R. n. 180/1950), al relativo Regolamento esecutivo D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895, al D.M. 27/12/2006 n. 313, si dichiara Debitore a titolo di mutuo nei confronti del Delegatario dell'importo lordo di cui al sub «III», che si obbliga con il presente atto a restituire mediante la trattenuta delle quote del suo stipendio uguali, mensili e consecutive posticipate, comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi di cui in prosieguo, e versamento delle medesime da parte del datore di lavoro al Delegatario, con gli effetti previsti, rispettivamente, dal D.P.R. n. 180/50 e successivo Regolamento, nonché dagli articoli 1269 e 1723 comma 2 del codice civile. Il prestito si intende concesso al tasso di interesse nominale annuo pari a quanto indicato al sub «IV», corrispondente all'importo di cui al sub «a», a scalare mensilmente. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG/ISC) relativo al presente prestito, comprensivo di tutti gli oneri indicati dal successivo art. 6 con la sola esclusione dell'imposta di bollo come da comunicazioni di Banca d'Italia, è pari a quanto indicato al sub «V» calcolato ipotizzando l'anno composto da 12 mesi uguali ai sensi del Decreto Ministero del Tesoro 6 maggio 2000.

Art. 4 - Notifica all'Amministrazione datrice di lavoro - Il presente contratto sarà notificato all'Amministrazione dalla quale il Cliente/Delegante dipende, alla quale quest'ultimo conferisce mandato irrevocabile, ai sensi delle norme di legge richiamate dall'art. 3 e per gli effetti dell'art. 1723, comma 2, codice civile. L'Amministrazione datrice di lavoro provvederà, pertanto, a prelevare mensilmente dalla retribuzione del Cliente/Delegante l'importo della quota delegata, a decorrere dal mese successivo alla accettazione della delegazione e così di seguito, ininterrottamente, fino alla totale estinzione del debito. Il Cliente è reso edotto, ed accetta senza riserva alcuna, che il contratto potrà essere notificato, in originale ovvero in copia autenticata dal Mutuante, con qualunque mezzo atto a garantire data certa. In caso di contratto notificato in copia sarà sempre facoltà del Debitore Delegato, nonché del Cliente/Mutuatario, richiedere l'esibizione del contratto originale.

L'Amministrazione dalla quale il Cliente/Delegante dipende, entro il 10 di ciascun mese, verserà a favore del Delegatario gli importi mensili a mezzo bonifico bancario sul c/c n. **000040409523**, CIN F, ABI **02008**, CAB **01401**, CODICE IBAN **IT77F0200801401000040409523** intestato a **Figenpa S.p.A. presso la Unicredit Banca Spa**, o sul c/c postale n. **000059624858**, CIN D, ABI **07601**, CAB **01400**, CODICE IBAN **IT27D076010140000059624858**, intestato a **Figenpa S.p.A.** È facoltà del Delegatario modificare unilateralmente e discrezionalmente in qualunque momento l'anzidetta modalità di versamento delle quote mensili, indicando altro conto postale o bancario ove dovranno affluire le quote.

Art. 5 - Netto Ricavo - Il Cliente/Delegante prende atto che, per la detrazione delle spese, delle commissioni, dei costi assicurativi e di tutti gli oneri a suo carico, di cui all'art. 6, il Netto Ricavo e quindi l'importo a lui erogato ammonterà alla somma indicata alla voce «**NETTO RICAVO**» riportata sul frontespizio, al lordo di eventuali estinzioni di precedenti prestiti in corso di ammortamento.

Art. 6 - Ritenute sulla liquidazione - In sede di liquidazione del prestito il Cliente/Delegante autorizza il Delegatario a trattenere, in un'unica soluzione, gli importi relativi alle seguenti spese e commissioni contenute sul frontespizio sotto le lettere «**a-b-d-e-f-g-h-h1-i**». Tali importi sono relativi alle commissioni dovute al Delegatario alla cui organizzazione il Cliente/Mutuatario ha discrezionalmente ritenuto rivolgersi, per le attività conclusive del prestito (es.: la remunerazione per le prestazioni quali l'esame della documentazione, la deliberazione e la successiva amministrazione del mutuo, la elaborazione dei dati in funzione del D.Lgs. 231/2007 e della Legge 108/96, le perdite per la differenza di valuta tra la data di erogazione iniziale e la data di decorrenza dell'ammortamento, per la copertura del rischio di interesse per tutta la durata dell'operazione, gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista nonché per l'eventuale ritardo nell'adeguamento dei tassi o della commissione nel periodo di preavviso delle mutate condizioni di mercato e per ogni altro adempimento connesso all'esecuzione del contratto), alle commissioni per l'attività svolta dall'agente o dal mediatore creditizio eventualmente intervenuto nell'operazione di prestito, all'imposta di bollo, agli oneri imposti relativi al rimborso dei costi sostenuti dal Debitore Delegato per l'effettuazione delle trattenute, alle spese contrattuali fisse (tra le quali le spese di notifica e di eventuale registrazione), alle spese di istruttoria della pratica per le attività preliminari del prestito, al premio anticipatamente dovuto per il costo assicurativo o di garanzia relativo alle polizze di assicurazione in virtù delle quali il Cliente/Mutuatario ha ottenuto, nell'interesse del Mutuante, la copertura del rischio di decesso (Polizza Vita) e la copertura del rischio dell'impossibilità di adempiere all'obbligazione di pagamento a favore dell'Ente Finanziatore a causa della perdita dell'impiego con conseguente cessazione dell'erogazione dello stipendio (Polizza Perdite Pecuniarie) avvenuto prima dell'estinzione del debito.

Art. 7 - Estinzione anticipata e Rinnovi - Il Cliente ha facoltà di estinguere anticipatamente il prestito, versando l'importo in linea capitale ancora da rimborsare alla data della richiesta, nonché il compenso previsto dalla legge in vigore al momento dell'estinzione nella misura massima consentita, il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza. Qualora il Cliente/Mutuatario non versi in un'unica soluzione entro tale data dette somme, l'estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva rata in scadenza. In caso di anticipata estinzione del prestito, gli importi indicati sotto le lettere «**b-d-e-f-g**» riportate nel frontespizio non saranno rimborsabili neppure parzialmente, come anche non saranno rimborsabili quelli espressi nel successivo art. 18. Conseguentemente il Cliente fruirà esclusivamente dell'abbuono, per il periodo di ammortamento non goduto, della quota di interessi e degli oneri imposti relativi al rimborso dei costi sostenuti dal Debitore Delegato per l'effettuazione delle trattenute. Relativamente ai «Costi Assicurativi», di cui alle lettere «**h - h1**» riportate nel frontespizio, la parte di premio pagata e non goduta sarà rimborsata nei tempi e con le modalità disciplinate nella documentazione ricevuta in sede di sottoscrizione della Copertura Assicurativa.

Potrà successivamente essere contratto un nuovo prestito purché sia trascorso almeno un anno dalla anticipata estinzione.

Il Cliente che voglia invece estinguere il prestito in corso di ammortamento contraendo un nuovo prestito dovrà attendere che siano trascorsi almeno i 2/5 della durata del precedente piano di ammortamento, fatta salva la possibilità di rinnovare una operazione di durata quinquennale anche prima dell'indicato termine purché con contratto di durata decennale e vincolo di prima sottoscrizione di tale dilazione.

Art. 8 - Condizioni di efficacia del contratto ed erogazione del prestito - Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 in ordine al momento di perfezionamento del contratto, il Cliente/Delegante non potrà richiedere il versamento del Netto Ricavo della delegazione così come definito dal precedente art. 5, se non saranno stati da lui forniti tutti gli atti e documenti richiesti e/o necessari per la validità e la garanzia della delegazione stessa e, in specie, se non sarà stato rilasciato il benestare definitivo, o atto ad esso equipollente, da parte dell'Amministrazione dalla quale il Cliente/Delegante dipende e non sarà stato verificato dal Delegatario l'avvenuto adempimento delle altre condizioni previste e l'assenza di elementi ostativi o pregiudizievoli a suo carico. Il Cliente/Mutuatario, quale servizio accessorio al finanziamento e salve opportune valutazioni di FIGENPA, può ottenere una liquidazione provvisoria sul finanziamento. La liquidazione provvisoria sarà restituita in un'unica soluzione all'atto dell'erogazione del finanziamento mediante trattenuta delle somme da erogarsi a tale titolo. Qualora per qualsiasi motivo il prestito non dovesse essere erogato, il Cliente/Mutuatario sarà tenuto a rimborsare immediatamente le somme ricevute a titolo di liquidazione provvisoria. Il Delegatario è autorizzato a trattenere e compensare dal Netto Ricavo della delegazione, nell'ipotesi di concorrenza con altri prestiti (anche non a fronte di cessione/delegazione di quote della retribuzione) e/o pignoramenti sullo stipendio, tutte le somme occorrenti per l'estinzione di tali operazioni (estinzione a cui il Delegatario provvederà a proprio insindacabile giudizio). Il Cliente/Delegante, ora per allora ed in via preventiva, ratifica ogni estinzione di prestiti e/o vincoli gravanti sulla sua retribuzione compiuta dal Delegatario, accettando inoltre che tutte le somme corrisposte a tale titolo siano detratte dal Netto Ricavo.

Art. 9 - Debitore Delegato - Per "Debitore Delegato" deve intendersi il datore di lavoro del Cliente/Delegante e qualsiasi altra Amministrazione, Ente, Società o Cassa Pensioni, Fondo od Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato) vincolato, nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, a riconoscere al Cliente/Delegante una retribuzione, una somma una tantum od un assegno continuativo, anche di natura previdenziale o di quiescenza.

Art. 10 - Cambiamento del datore di lavoro - Nel caso in cui venga a trovarsi alle dipendenze di altra Amministrazione statale, parastatale oppure di azienda privata, il Cliente/Delegante dà facoltà ed autorizza sin da ora il Delegatario a notificare il presente contratto alla stessa perché questa operi sulla retribuzione che a qualsiasi titolo gli corrisponderà la ritenuta della quota mensile suddetta, nonché su quanto indicato dal successivo art. 11 del presente atto. Agli effetti di cui sopra il

Cliente/Delegante si obbliga a comunicare al Delegatario con la massima tempestività tutte le modifiche del suo rapporto di lavoro nonché il suo trasferimento al Delegatario ed all'Amministrazione da cui si allontana, perché questa possa inviare a quella, ove assumerà servizio, anche se non compresa tra quelle indicate all'art. 1 del D.P.R. n. 180/50, il conto della presente delegazione assumendo in difetto ogni responsabilità a norma di legge. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui il Delegatario potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del Cliente/Delegante.

Art. 11 - Cessazione del Rapporto di lavoro, vincolo del TFR - La delegazione irrevocabile di pagamento rilasciata ai sensi del presente contratto estenderà i suoi effetti sul trattamento di quiescenza qualora, una volta cessato il servizio, sussista diritto al trattamento pensionistico e l'Ente Previdenziale risulti obbligato per legge ad operare le necessarie trattenute. Nel caso in cui tale obbligo non sussista, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro il vincolo derivante dalla delegazione di pagamento si estenderà al trattamento di fine rapporto, all'eventuale liquidazione della prestazione di cui agli articoli 11 e 14 del D.Lgs. n. 252 del 05/12/2005 e sulle somme dovute al Cliente/Delegante a qualunque titolo e sotto qualsiasi denominazione. A tal fine il Cliente/Delegante consente che il Debitore Delegato trattiene da tali somme l'importo necessario per l'estinzione della delegazione e che parimenti la trattenuta venga effettuata da qualsiasi Ente di Previdenza o di Assicurazione ai quali il Cliente/Delegante medesimo sia iscritto per legge, per regolamento o per contratto di lavoro. Il Cliente/Delegante si impegna a non richiedere anticipazioni sul trattamento di fine rapporto durante l'ammortamento del prestito riconoscendo che tali somme (comprese quelle di futura maturazione) costituiscono oggetto di garanzia in favore del Delegatario per l'integrale rimborso dell'operazione. Gli eventuali oneri imposti dall'Amministrazione o dagli Enti di Previdenza per l'effettuazione delle trattenute saranno a carico del Cliente/Delegante. Qualora la cessazione del rapporto di lavoro, anziché ad una pensione o ad altro assegno continuativo equivalente, dia diritto ad una somma a tantum a titolo di indennità di fine rapporto o di capitale assicurato od altro, a carico tanto del datore di lavoro, quanto di qualsiasi altro Ente o Cassa Pensioni, Fondo od Istituto di Previdenza o di Assicurazione anche privato, tale somma dovrà essere corrisposta come credito ceduto (pro-solvendo) in un'unica soluzione al Delegatario fino alla concorrenza dell'intero residuo debito, scontati, nell'ipotesi di estinzione anticipata, i soli interessi contrattuali non ancora maturati e, se già addebitati, gli oneri imposti relativi al rimborso dei costi sostenuti dal Debitore Delegato per l'effettuazione delle trattenute non ancora maturati. Nel caso del diritto del Cliente/Delegante a ricevere congiuntamente sia una somma a tantum, sia un trattamento pensionistico od altro assegno continuativo o di previdenza anche privata, il prestito assistito dalla delegazione dovrà essere estinto prima con trattenuta della somma corrisposta a tantum e, ove questa somma non fosse sufficiente ad estinguerlo, con trattenuta per il residuo eventuale sulla pensione od assegno vitalizio. Il Cliente/Delegante riconosce e consente, quindi, a che la delegazione estenda i suoi effetti ad ogni indennità comunque dovuta in conseguenza della fine del rapporto di lavoro, con efficacia a far tempo dalla sottoscrizione del presente contratto. Se tuttavia, dette somme non fossero sufficienti ad estinguere il debito residuo, ovvero il datore di lavoro e/o le Amministrazioni interessate non dovessero provvedervi, il Cliente/Delegante fin d'ora si riconosce obbligato all'immediato pagamento in un'unica soluzione di quanto dovuto per l'estinzione della delegazione, con conseguente immediata decorrenza degli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 16.

Art. 12 – Riduzione della retribuzione - Nei casi di eventuale riduzione per qualsiasi causa della retribuzione mensile del Cliente/Delegante – ferme restando le pattuizioni afferenti la copertura assicurativa – il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare le trattenute fino alla totale estinzione del debito.

Art. 13 – Copertura Assicurativa del rischio di decesso del Cliente/Mutuatario – A maggior garanzia del Delegatario e per qualunque eventualità cessasse, in tutto od in parte, il pagamento delle quote delegate per premorienza del Cliente/Delegante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1891 del codice civile e dell'art. 54 del D.P.R. n. 180/50 viene contratta, ad esclusivo beneficio del Delegatario, una polizza di assicurazione vita con Compagnie di Assicurazione riconosciute dal Delegatario con cui questo ha sottoscritto specifici accordi, per l'ammontare complessivo delle quote delegate per l'intera durata dell'operazione. Per effetto di tale polizza, del costo pari a quanto indicato al sub «h», la premorienza del Cliente/Mutuatario determina a favore del Mutuante la corresponsione da parte dell'Assicuratore di un importo pari al debito residuo, in linea capitale, computato alla data del decesso, con esclusione di eventuali rate insolute del finanziamento scadute prima del decesso del Cliente/Mutuatario. A ricezione del residuo importo da parte del Mutuante il debito si considera estinto. L'Assicuratore rinuncia ad ogni diritto, ragione o azione verso gli eredi del Cliente/Mutuatario e rinuncia altresì a qualsiasi pretesa in relazione alle somme poste dal Cliente/Mutuatario a garanzia del finanziamento quali: trattamento di fine rapporto (art. 2120 del codice civile) o indennità equipollente, ovvero somme maturate presso "Fondo Pensione".

Art. 14 - Copertura Assicurativa del rischio di mancato adempimento, da parte del Cliente/Mutuatario, dell'obbligazione di rimborso del finanziamento – A maggior garanzia del Mutuante e per qualunque eventualità cessasse, in tutto od in parte, il pagamento delle quote cedute a causa della perdita dell'impiego del Cliente/Mutuatario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1891 del codice civile e dell'art. 54 del D.P.R. n. 180/50 il Cliente/Mutuatario stesso deve contrarre, ad esclusivo beneficio del Mutuante, una polizza di assicurazione "Perdite Pecuniarie" con Compagnie di Assicurazione riconosciute dal Mutuante con cui questo ha sottoscritto specifici accordi, per l'ammontare complessivo delle quote delegate per l'intera durata dell'operazione. Per effetto di tale polizza, del costo pari a quanto indicato al sub «h1», la perdita dell'impiego del Cliente/Mutuatario determina a favore del Mutuante la corresponsione da parte dell'Assicuratore di un importo pari al debito residuo, in linea capitale, computato alla data del verificarsi dell'evento, con esclusione di eventuali rate insolute del finanziamento scadute prima della perdita dell'impiego. Il premio è pagato dal Cliente/Mutuatario e la surrogazione dell'Assicuratore verso il Cliente/Mutuatario stesso non è consentita.

Il Cliente/Mutuatario prende atto che nel caso in cui non abbia sottoscritto una "Polizza Perdite Pecuniarie" il Mutuante, con costi a proprio carico, stipula una Polizza Credito a garanzia del mancato adempimento, non derivante da decesso, dell'obbligazione di rimborso di finanziamento del Cliente/Mutuatario. Per le somme corrisposte al Mutuante dall'Assicuratore, questo resta surrogato in ogni diritto, ragione, privilegio ed azione del Mutuante verso il Cliente/Mutuatario ed il relativo datore di lavoro o altro ente, quali depositari del Trattamento di Fine Rapporto o indennità equipollente, Fondo Pensione, Istituto di Previdenza Obbligatoria.

Art. 15 - Elezione di domicilio – Il Cliente/Delegante, anche ai fini della notifica degli atti giudiziari e per la ricezione delle comunicazioni inerenti il presente rapporto contrattuale, elegge come domicilio la residenza indicata sul frontespizio del presente contratto, od alternativamente altro indirizzo come indicato sul frontespizio del presente contratto, od alternativamente la sede dell'Amministrazione dalla quale dipende indicata sul frontespizio del presente contratto e s'impegna contestualmente a comunicare con tempestività ogni eventuale e successiva variazione. Il Delegatario si impegna a recepire la variazione entro quindici giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione.

Art. 16 - Interessi di mora - Nel caso di ritardo nel pagamento o mancato pagamento anche di una sola delle rate del prestito, a qualsiasi causa esso sia attribuibile, saranno dovuti su ciascuna rata scaduta e non pagata gli interessi di mora nella misura indicata sul frontespizio. Tali interessi decorreranno di pieno diritto senza bisogno di alcuna intimazione o messa in mora (dalla scadenza delle singole somme morose o con versamento tardivo sino al giorno del loro effettivo pagamento), ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine previsto, senza peraltro pregiudicare la facoltà del Delegatario di considerare risolto il contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456, comma 2, del codice civile.

Art. 17 - Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto - Viene espressamente convenuto che, oltre alle ipotesi previste dall'art. 1186 codice civile in caso di cessazione del rapporto di lavoro, come di eventuale sospensione o riduzione per qualsiasi causa dello stipendio/salario od assegno mensile, o di ritardato versamento da parte del datore di lavoro e/o delle Amministrazioni Debitrici Delegate anche di una sola delle rate pattuite, il Cliente/Delegante potrà essere dichiarato decaduto dal beneficio del termine e il Delegatario potrà dichiarare risolto con effetto immediato il contratto; tutto ciò nonostante la stipulazione delle polizze assicurative di cui all'art. 14. In conseguenza della decadenza dal beneficio del termine o della risoluzione del contratto il Cliente/Delegante dovrà

rimborsare immediatamente, a semplice richiesta del Delegatario, tutte le somme dovute per l'estinzione della delegazione, ivi compresi gli interessi moratori nonché le eventuali spese stragiudiziali e giudiziali occorse.

Art. 18 - Spese ed imposte fiscali - Le spese e le imposte di bollo e di registro, in caso d'uso, del presente atto, richieste dagli Uffici Fiscali, sia all'atto dell'eventuale registrazione sia successivamente anche in via supplementare, nonché la rivalsa per gli oneri erariali e le spese postali e di notifica sono a carico del Cliente/Delegante, il quale autorizza, ora per allora, l'Amministrazione dalla quale dipende a trattenere dagli emolumenti a lui spettanti la somma che a tale titolo gli venisse richiesta dal Delegatario o da chi per esso. Tale trattenuta dovrà avvenire in ogni caso anche in eccedenza del quinto della sua retribuzione cedibile come disposto dall'art. 2 del citato Testo Unico. La presente operazione è soggetta ad imposta di bollo, assolta in modo virtuale, in misura fissa nel rispetto della normativa tempo per tempo in vigore.

Art. 19 - Procedure concorsuali a carico del datore di lavoro - Nell'ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa od apertura di altra procedura concorsuale, anche non liquidatoria, a carico del datore di lavoro, il Delegatario potrà richiedere l'ammissione al passivo dei crediti relativi alle somme cedute in via privilegiata per la stessa qualità spettante al Cliente/Delegante, il quale rinuncia espressamente a favore del Delegatario e sino a completa estinzione della delegazione, alla facoltà di richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia previsto dalla Legge 297/82. Il Cliente/Delegante si impegna fin d'ora a tenere indenne e/o comunque a rimborsare il Delegatario di tutte le spese legali che dovessero rendersi necessarie per il riconoscimento dei crediti ceduti in sede giudiziaria.

Art. 20 - Comunicazioni periodiche - Il Delegatario fornisce per iscritto al Cliente/Delegante alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta l'anno una comunicazione che dia completa e chiara informazione sullo stato del rapporto ed un aggiornato quadro delle condizioni applicate. Gli elementi contabili informativi e contrattuali risultanti dalle suddette comunicazioni annuali si intendono tacitamente approvati dal Cliente/Delegante in mancanza di opposizione scritta che pervenga al Delegatario entro 60 giorni da quello della ricezione delle suddette comunicazioni.

Art. 21 - Reclami - Competente nella definizione di eventuali reclami è l'Ufficio Reclami di **Figenpa S.p.A.**, con sede in **Viale Brigate Partigiane n. 6, cap 16129, Genova (GE)**, reclami@figenpa.it; cui il Cliente/Mutuatario dovrà indirizzare eventuali rimostranze ed al quale sarà fornita risposta scritta nel termine di 30 giorni dal ricevimento.

Qualora il Reclamante non fosse reso soddisfatto della risposta, o non riceva risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al Giudice ha facoltà di presentare ricorso a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per informazioni su come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali di Banca d'Italia, oppure chiedere all'Intermediario;
- **Conciliatore Bancario Finanziario** (Associazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie bancarie, finanziarie e societarie), ove l'Intermediario committente ha aderito per i servizi di "conciliazione" o di "arbitrato". Per informazioni su come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere all'Intermediario.

E' fatto comunque salvo il diritto del Cliente/Mutuatario di adire l'Autorità Giudiziaria.

Art. 22 - Integrazioni e modificazioni - Il Cliente/Delegante si impegna ora per allora a sottoscrivere qualsiasi atto aggiuntivo, modificativo od integrativo o comunque necessario per la corretta esecuzione del presente contratto.

Art. 23 - Cessione del contratto e del credito - Il Cliente/Delegante consente fin d'ora che l'Istituto Finanziatore ceda a terzi il presente contratto ovvero i diritti di credito da esso derivanti, nel rispetto della legislazione vigente, con particolare riferimento all'obbligo in capo all'eventuale nuovo Delegatario di non diminuire le tutele a favore del Cliente/Delegante originario.

Art. 24 - Recesso - Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato al di fuori dei locali commerciali, ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 06/09/2005 n. 206 (c.d. "Codice del Consumo") e successive modificazioni ed integrazioni, il Cliente/Delegante ha facoltà di recedere dal presente contratto, entro e non oltre 14 giorni dalla data di sottoscrizione di quest'ultimo, senza penalità, inviando una comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: **FIGENPA S.P.A., Viale Brigate Partigiane, 6 – 16129 Genova**. L'efficacia del recesso resta però condizionata alla restituzione, nello stesso termine, di tutte le somme che il Cliente/Delegante avesse ottenuto a qualsiasi titolo.

Art. 25 - Legge applicabile e Foro competente - Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione od esecuzione del presente contratto si applicano le leggi e la giurisdizione italiana.

Dichiaro di aver ricevuto copia del presente documento formato da 13 pagine.

Luogo e data, li

Il Cliente/Mutuatario ... [.....

Il Sottoscritto, incaricato dell'identificazione, dichiara sotto la propria personale responsabilità, di aver proceduto, in nome e per conto di Figenpa S.p.A., all'identificazione del Richiedente, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e successive integrazioni e che le firme apposte sulla presente richiesta sono vere e autentiche e che sono state apposte personalmente e in sua presenza dal Richiedente i cui dati personali, riportati nella presente domanda, sono stati verificati mediante l'esame di documenti identificativi in corso di validità, esibiti in originale.

data, luogo

Il Collaboratore/Agente/Mediatore Creditizio

(Timbro e firma del Collaboratore/Agente/Mediatore Creditizio con qualifica, n. BI)

FIGENPA S.P.A.
il Legale Rappresentante
(Ivo Ghirlandini)



(Timbro e Firma)



RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1 LUGLIO – 30 SETTEMBRE 2009
APPLICAZIONE DAL 1 GENNAIO FINO AL 31 MARZO 2010

CATEGORIE DI OPERAZIONI	CLASSI DI IMPORTO (in euro)	TASSI MEDI (su base annua)	TASSO USURARIO
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	12,85	19,275
	oltre 5.000	9,59	14,385
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO	fino a 1.500	19,96	29,94
	oltre 1.500	13,12	19,68
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE	fino a 5.000	10,26	15,39
	oltre 5.000	5,43	8,145
FACTORING	fino a 50.000	6,14	9,21
	oltre 50.000	4,05	6,075
CREDITI PERSONALI		12,53	18,795
ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE (Incluse le operazioni di credito su pegno)		18,13	27,195
ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI		14,41	21,615
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE	fino a 5.000	15,43	23,145
	oltre 5.000	12,46	18,69
LEASING STRUMENTALE	fino a 25.000	10,34	15,51
	oltre 25.000	6,56	9,84
LEASING IMMOBILIARE		4,39	6,585
LEASING AUTOVEICOLI E AERONAVALE	fino a 25.000	14,31	21,465
	oltre 25.000	12,67	19,005
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE	fino a 5.000	14,18	21,27
	oltre 5.000	12,17	18,255
CREDITO REVOLVING	fino a 5.000	16,97	25,455
	oltre 5.000	12,79	19,185
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA:			
MUTUI A TASSO FISSO		5,36	8,04
MUTUI A TASSO VARIABILE		2,92	4,38

AVVERTENZE: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 108/1996, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ'.